



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/12/2024 (punto N 23)

Delibera

N 1558

del 23/12/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.R. 3/1994 - Piano straordinario di controllo del cinghiale (Sus scrofa) in Toscana, per il periodo 2025-2028

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Piano straordinario di controllo del cinghiale (Sus scrofa) in Toscana, per il periodo 2025-2028

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

1 Piano straordinario di controllo del cinghiale (Sus scrofa) in Toscana, per il periodo 2025-2028

d40c04e58d66cdc95dfaa853567b0c22b0cb3790d1c99f003ce73953a92e1224

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare gli articoli 19, e 19 ter, così come definiti con legge 29 dicembre 2022 n. 197;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regio-nale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il pe-riodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare gli articoli 6 bis, comma 2 lett. i), 7 bis, comma 1, e 28 bis;

Visto il DPGR 36/R/2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” ed in particolare gli articoli contenuti nel Titolo VI “Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati”;

Vista la legge regionale n. 70/2019 ed in particolare l'art. 3 che disciplina il contenimento degli un - gulati in ambito urbano ;

Vista la L. 394/91, e in particolare gli articoli 11 e 22 per le attività di controllo numerico (catture e prelievi con arma da fuoco) nei parchi nazionali e nelle altre aree protette;

Vista la legge regionale n. 30/2015 ed in particolare gli articoli 14 e 46 che attribuiscono alla Regio- ne le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 30/2015, all'interno delle riserve naturali regionali sono consentiti gli interventi di controllo per la conservazione degli equilibri faunistici ambientali previsti dall'articolo 22, comma 6, della L. 394/91;

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status;

Visto il Regolamento (UE) 2023/ 594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il DL 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con Legge 7 aprile 2022, n. 29, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).” in relazione alla situazione epidemiologica corrente ed in particolare l’art. 1 comma 1 che prescrive l’adozione da parte delle regioni e delle Province autonome del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*), di seguito indicato come PRIU;

Considerato il documento tecnico ISPRA del 15 marzo 2022 “ nota informativa per la redazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)” ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA”;

Visto il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” ai sensi dell’art. 19 ter della legge 157/1992;

Visto il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) – 2023-2028”, redatto ai sensi dell’art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023 e firmato il 7 settembre 2023 dal Commissario Straordinario per la peste suina africana;

Considerato che nel suddetto documento è indicato che “le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel caso in cui non risultino già conformi, devono adeguare i propri piani regionali (PRIU) e la programmazione dell’attività di caccia e controllo al fine di conseguire gli obiettivi di prelievo indicati nel presente Piano straordinario. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adotteranno gli aggiornamenti dei PRIU, ai sensi della L. n. 29/2022 e successive modifiche;

Considerato che nel suddetto documento, tra l’altro, viene indicato che “le aree protette nazionali e regionali devono adeguare le attività di prelievo in controllo (cattura, prelievo selettivo, girata) nei territori di competenza, al fine di contribuire significativamente al conseguimento dell’obiettivo annuale previsto”;

Vista la DGR n. 1519 del 18.12.2023 “Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)” ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l’istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT)”;

Considerato che nella predetta DGR 1519/2023 sono state, in particolare, inserite le integrazioni e gli aggiornamenti relativi all’attuazione dell’art. 19 e 19-ter della Legge 157/92, così come modificati dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 448 e di quanto disposto dal suddetto Decreto 13 giugno 2023;

Considerato altresì che nella suddetta Delibera sono stati indicati altresì gli obiettivi di de-popolazione indicati dal PRIU attuati anche attraverso le attività di controllo del cinghiale in tutto il territorio regionale, definendone i quantitativi minimi, le modalità di prelievo e la strutturazione dello stesso.

Viste le DGR 1425/2021 e 2/2022 relative al piano di controllo del cinghiale nel periodo 2022-2024;

Vista la DGR 310/2016 e succ. mod. relativa alle procedure relative per gli interventi di controllo faunistico;

Vista la DGR 473/2022 “ L.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 48; l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 28 bis - Approvazione del “Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2022 – 2025” e le sue modificazioni ed integrazioni successive;

Vista la D.G.R. n. 528 del 15/05/2023 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento “Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica ”- revoca DGRT 17/2010, integrazione DGR 1185/2014 e DGR 1281/2017”;

Vista la D.G.R. n. 711 del 26/06/2023 “Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica-approvazione”;

Vista la D.G.R. n. 961 del 7/08/2023 “Promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare – Destinazione risorse alle aziende USL Toscane per la S.V 2023/2024”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10/11/2023-Approvazione “Procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale”;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana 2023. e documentazione correlata, trasmesso dal Ministero della Salute con prot. AOOGRT. 0028830 del 18/01/2023;

Viste le Ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana, ed in particolare la n. 5/2024 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”;

Considerato che con nota inviata mezzo pec in data 09.09.2024, la Regione Toscana interrogava il Commissario Straordinario per la PSA sulla necessità di attuare le attività di controllo previste ai sensi dell’art. 19 e 19 ter della L. 157/1992, come già detto previste entro la sopra citata DGR 1519/2023, previo il parere preventivo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

Vista la risposta del Commissario Straordinario per la PSA pervenuta il 12 settembre 2024;

Ritenuto pertanto necessario prevedere l’adozione di uno specifico Piano Straordinario per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana con validità temporale 2025-2028, previa parere dell’ISPRA, in linea con le indicazioni strategiche e gli obiettivi previsti nella sopra citata DGR n. 1519 del 18.12.2023;

Vista la nota di cui prot. n. 0625385 del 2 dicembre 2024 con cui la Regione chiedeva all’ISPRA il parere relativo al documento “Piano straordinario di controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) in Toscana, per il periodo 2025-2028”, redatto dalla competente struttura della Giunta regionale;

Visto il parere dell’ISPRA su tale Piano, giunto con nota di cui prot. n. 0648963 del 13.12.2024;

Considerato il “Piano straordinario di controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) in Toscana, per il periodo 2025-2028” di cui all’allegato 1 al presente atto destinato a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato 1 “Piano straordinario di controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) in Toscana, per il periodo 2025-2028”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che, fatte salve le autorizzazioni annuali presentate sul portale ARTEA da parte delle imprese agricole, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei precedenti piani di controllo sul cinghiale di cui alle delibere n. 1425/2021 e n. 2/2022 e di cui alla L.R. 70/2019, richiamate nella parte narrativa, sono valide fino a loro naturale scadenza e sono attuate con le modalità, i tempi di intervento e i quantitativi previsti dal Piano Straordinario di cui al presente atto;

3. di stabilire che le autorizzazioni per gli interventi di controllo relativi alle imprese agricole abbiano validità annuale e siano richieste nella specifica sezione del portale ARTEA;

4. di dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale di inviare copia del presente atto alle Polizie provinciali quali soggetti organizzatori/executori degli interventi;

5. di stabilire che, ai sensi di quanto previsto nel citato Decreto 13 giugno 2023, il Piano straordinario di cui al presente atto è valido sino al 31 dicembre 2028.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI